

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2006, n. 0218/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, concernente interventi a favore delle Agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi straordinari regionali previsti dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) per sostenere i progetti realizzati, ai sensi degli articoli 17 e 18 della medesima legge regionale 15/2005, dalle Agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili.

2. I progetti ammissibili ai benefici previsti dall'articolo 4, commi da 17 a 19, della legge regionale 15/2005 sono finalizzati:

- a) all'erogazione di servizi per l'accesso al mercato della locazione ivi compresa l'attività di consulenza immobiliare, di mediazione, nonché di coordinamento e di divulgazione dei servizi sul territorio regionale;
- b) alla gestione di fondi di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi necessari ad ammortizzare i costi previsti nel contratto di locazione e derivanti dalla stipula del medesimo.

3. I contributi di cui al comma 1 si configurano quali interventi straordinari nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Legge finanziaria 2005).

Art. 2
(Requisiti degli operatori)

1. I contributi straordinari di cui all'articolo 1 sono destinati a favore delle Agenzie sociali per l'abitazione, con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia, operanti sul territorio di una delle quattro Province, ed aventi in essere convenzioni stipulate con enti pubblici, la cui finalità sia quella di gestire progetti di housing sociale quali:

- a) la gestione di fondi di rotazione per concedere microprestiti non onerosi volti ad agevolare l'accesso alla locazione;
- b) l'orientamento e la consulenza immobiliare;
- c) l'accompagnamento all'abitare anche mediante la mediazione sociale;
- d) la gestione di immobili a favore di soggetti vulnerabili a rischio di emarginazione sociale o in difficoltà anche temporanea.

2. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 l'Agenzia sociale per l'abitazione si serve del lavoro di propri collaboratori nonché, eventualmente, di personale volontario e di enti no-profit del terzo settore, ivi comprese cooperative sociali, e garantisce l'idoneità professionale degli operatori addetti alle attività medesime.

Art. 3

(Requisiti dei beneficiari)

1. I beneficiari dei servizi e dei microprestiti gestiti ed erogati dalle Agenzie sociali per l'abitazione nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono i lavoratori flessibili aventi cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i lavoratori flessibili stranieri, purchè in regola con la legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e con le norme sulla condizione dello straniero.

2. È considerato lavoratore flessibile, ai fini del presente regolamento, il soggetto che sia prestatore di lavoro, in base a una delle seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) contratto di lavoro interinale;
- c) contratto di formazione lavoro;
- d) contratto di lavoro intermittente, di cui al titolo V, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30);
- e) contratto di lavoro ripartito, di cui al titolo V, capo II, del decreto legislativo n. 276/2003;
- f) contratto di apprendistato, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo n. 276/2003;
- g) contratto di inserimento, di cui al titolo VI, capo II, del decreto legislativo n. 276/2003;
- h) contratto di lavoro a progetto, di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276/2003;

3. Per accedere agli interventi realizzati dalle Agenzie sociali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, i lavoratori flessibili, come definiti al comma 2, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolarità di contratto di lavoro;
- b) residenza nella regione;
- c) titolarità di un indicatore della situazione economica equivalente inferiore ad euro 21.433,36, quale risultante da dichiarazione ISEE in corso di validità.

Art. 4

(Progetti finanziabili e spese ammissibili a contributo)

1. I progetti delle Agenzie sociali per l'abitazione sono finalizzati:

- a) all'erogazione di servizi per l'accesso al mercato della locazione ivi compresa l'attività di consulenza immobiliare, di mediazione, nonché di coordinamento e di divulgazione dei servizi sul territorio regionale;
- b) alla gestione di fondi di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi necessari ad ammortizzare i costi previsti nel contratto di locazione e derivanti dalla stipula del medesimo.

2. Al fine della determinazione della spesa ammissibile, i progetti devono essere corredati di un preventivo della spesa totale nel quale siano distinti, con separata evidenza, i fabbisogni per:

- a) le spese finalizzate alla gestione del progetto, concernenti l'attività amministrativa, di istruttoria, di consulenza immobiliare, di mediazione sociale, di coordinamento, di divulgazione dei servizi per l'accesso al mercato della locazione;
- b) la costituzione del fondo di rotazione, finalizzato all'erogazione di microprestiti a tasso gratuito, per far fronte all'ammontare della cauzione richiesta dal proprietario, nonché per la copertura degli ulteriori costi previsti nel contratto di locazione o comunque derivanti dalla stipula del medesimo.

3. Sono ammissibili a contributo le spese rientranti nelle tipologie di cui al comma 2, al netto di qualsiasi agevolazione pubblica.

Art. 5

(Presentazione delle domande)

1. Le Agenzie sociali per l'abitazione devono presentare entro il 1° marzo di ogni anno alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale - apposita domanda per la concessione dei contributi straordinari, corredata:

- a) dei dati costitutivi e dello Statuto dell'Agenzia sociale per l'abitazione, quale soggetto proponente il progetto;
- b) della convenzione in essere con altro ente pubblico;
- c) del progetto da realizzare, con l'indicazione delle finalità e degli obiettivi da perseguire;
- d) di un preventivo della spesa totale del progetto, redatto ai sensi del disposto di cui all'articolo 4, comma 2, con separata evidenza dei fabbisogni relativi alle spese finalizzate alla gestione del progetto e alle spese per l'erogazione di microprestiti, con indicazione delle eventuali giacenze derivanti dall'anno precedente, ivi compresi i rientri del fondo di rotazione e gli interessi maturati sul conto corrente finalizzato alla gestione del fondo medesimo;
- e) di un regolamento che disciplini le modalità di gestione del fondo di rotazione, di erogazione e di rientro - con affluenza al fondo stesso - dei prestiti, nonché di restituzione alla Regione della giacenza del fondo ai sensi dell'articolo 12;
- f) di una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante i contributi richiesti e ottenuti per le medesime finalità.

Art. 6

(Ripartizione delle risorse)

1. L'Amministrazione regionale provvede preliminarmente al riparto delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 4, comma 17, della legge regionale 15/2005, su base territoriale provinciale, con riferimento alla popolazione residente nelle quattro Province desunta dall'ultima rilevazione disponibile, secondo la proporzione seguente:

100% delle risorse regionali	:	sommatoria della popolazione totale residente nelle 4 Province regionali	= X :	popolazione residente in ogni singola Provincia regionale
------------------------------	---	--	-------	---

2. Le risorse finanziarie regionali ripartite su base provinciale ai sensi del comma 1 sono successivamente ripartite con lo stesso atto, in base al fabbisogno di spesa ritenuto ammissibile, tra le Agenzie sociali per l'abitazione, operanti in ogni singola Provincia, che hanno presentato domanda di contributo, secondo la proporzione seguente:

100% delle risorse regionali determinate per ogni singola Provincia	:	sommatoria del fabbisogno delle Agenzie sociali operanti nell'ambito di ogni singola Provincia, ritenuto ammissibile	= X :	fabbisogno di ogni singola Agenzia sociale ritenuto ammissibile
---	---	--	-------	---

3. Per fabbisogno di ogni singola Agenzia sociale si intende il preventivo totale di spesa distinto in fabbisogno per le spese di gestione del progetto ed in fabbisogno per l'erogazione di microprestiti, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d).

Art. 7

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. L'importo del contributo concedibile ad ogni singola Agenzia sociale in base alla proporzione di cui all'articolo 6, comma 2, è concesso ed erogato nella misura del 50% per le spese di gestione del progetto e nella misura del restante 50% per il fondo di rotazione per i microprestiti, salvo quanto disposto dal comma 2, e comunque nei limiti d'importo dei due diversi fabbisogni ritenuti ammissibili per le due tipologie di spesa.

2. Il contributo concesso ai sensi del comma 1 per la gestione del fondo di rotazione per i microprestiti è erogato al netto dalle eventuali giacenze derivanti dall'anno precedente, ivi compresi i rientri del fondo e gli interessi maturati sul conto corrente, che conseguentemente sono compensati ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale n. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Qualora in sede di esame della rendicontazione e di applicazione del comma 1, si rilevi che le giacenze del fondo per i microprestiti siano superiori al contributo da concedere per le medesime finalità per l'anno successivo all'Agenzia sociale ai sensi del comma 1, la differenza tra giacenze e contributo è comunque restituita all'Amministrazione regionale.

4. Il pagamento dei contributi straordinari alle Agenzie sociali per l'abitazione avviene in via anticipata in unica soluzione.

Art. 8

(Modalità di gestione del fondo di rotazione)

1. Tutti i movimenti contabili relativi alla gestione delle risorse finanziarie destinate al fondo di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), devono essere effettuati tramite apposito conto corrente bancario o postale, il cui estratto conto costituisce parte integrante del rendiconto previsto dall'articolo 9.

2. I rientri derivanti dalla restituzione dei microprestiti non onerosi affluiscono nuovamente al fondo di rotazione per il loro riutilizzo per le medesime finalità; affluiscono altresì al fondo di rotazione gli interessi maturati sul conto corrente acceso per la gestione dello stesso.

Art. 9

(Controllo e rendicontazione della spesa)

1. Entro il 1° marzo dell'anno successivo all'assegnazione, a titolo di rendicontazione e al fine della valutazione di efficacia dell'intervento, le Agenzie sociali per l'abitazione trasmettono alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale - una relazione illustrativa sullo svolgimento del progetto, con separata evidenza:

- a) delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) della situazione dei microprestiti non onerosi attivati nell'anno precedente, dalla quale risultino numero e ammontare dei medesimi;
- c) del piano di rientro delle rate di ammortamento nel fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);
- d) dell'eventuale morosità registrata.

2. Entro il termine di cui al comma 1 e ai fini ivi indicati, le Agenzie sociali per l'abitazione devono altresì produrre:

- a) gli originali delle fatture o di altri titoli di spesa quietanzati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);

- b) l'estratto conto relativo al saldo del conto corrente inerente il fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), al 31 dicembre dell'anno precedente, dal quale risultino i movimenti del fondo e gli interessi maturati, che restano acquisiti al fondo;
- c) una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i contributi pubblici richiesti e ottenuti per le medesime finalità.

3. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale - può disporre ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dall'Agenzia sociale per l'abitazione, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento.

4. Il contributo è definitivamente determinato sulla base della documentazione prodotta ai sensi dei commi 1 e 2, con riferimento alle spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 10 *(Pubblicità)*

1. Nella pubblicizzazione e gestione dell'attività relativa all'attuazione del progetto, l'Agenzia sociale per l'abitazione evidenzia il ruolo dell'Amministrazione regionale come ente finanziatore del progetto.

Art. 11 *(Cause di scioglimento del Fondo e restituzione giacenza finale alla Regione)*

1. La cessazione dell'attività dell'Agenzia sociale per l'abitazione, ovvero la revoca del contributo, comportano, a carico della stessa, la restituzione all'Amministrazione regionale, entro novanta giorni dalla cessazione dell'attività o dalla revoca del contributo, delle risorse regionali ancora disponibili e giacenti per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), ed altresì dell'intero importo dei rientri ancora dovuti all'Agenzia stessa.

Art. 12 *(Norme di rinvio)*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trova applicazione la legge regionale n. 7/2000.

Art. 13 *(Norme transitorie)*

1. Relativamente all'anno 2006 le domande delle Agenzie sociali per l'abitazione, sono presentate alla Regione entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I criteri di utilizzo del contributo previsti dal presente regolamento si applicano anche agli interventi dell'anno 2006, avviati in base all'opzione prevista dall'articolo 6, comma 48, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, dalle Agenzie sociali per l'abitazione e dall'ACLI di Trieste con i contributi concessi nell'anno 2005 per le finalità di cui all'articolo 4, comma 19, della legge regionale 15/2005 e per le finalità di cui all'articolo 4, comma 78, della legge regionale 1/2005, come modificato dall'articolo 4, comma 22, della legge regionale 15/2005.

3. In applicazione del comma 2 e dell'articolo 7, commi da 1 a 3, i contributi concessi nell'anno 2005 per i quali sia intervenuta l'opzione di utilizzo per l'attività 2006 sono finalizzati nella misura del 50% per le spese di gestione del progetto e nella misura del restante 50% per il fondo di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi, e comunque nei limiti d'importo dei due diversi fabbisogni rappresentati per l'anno 2006 ai sensi del comma 4 per le due tipologie di spesa e ritenuti ammissibili. Eventuali eccedenze del contributo concesso rispetto al fabbisogno ritenuto ammissibile sono restituite all'Amministrazione regionale con le modalità di cui alla legge regionale n. 7/2000.

4. Al fine dell'applicazione del comma 3, le Agenzie sociali per l'abitazione e l'ACLI di Trieste presentano, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione dell'opzione fatta ai sensi dell'articolo 6, comma 48, della legge regionale 2/2006 per l'utilizzo a favore dell'attività 2006 dei contributi concessi nell'anno 2005 per le finalità indicate al comma 2, dalla quale risulti il fabbisogno per l'anno 2006, distintamente per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

Art. 14 (*Abrogazioni*)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0374/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 18.7.2005, n. 15, concernente interventi a favore delle Agenzie sociali per l'abitazione ed interventi a favore dell'ACLI di Trieste. Approvazione).

Art. 15 (*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.